

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PATTO DI SOLIDARIETÀ E PATTO ETICO TRA SOCI DI ASSORESTAURO

PARTE PRIMA

Premessa

1. Assorestauo è associazione autonoma, indipendente, apartitica e senza fini di lucro (di seguito anche solo l'“Associazione”). Essa può tuttavia dar vita o partecipare ad attività di natura imprenditoriale strumentalmente finalizzate alla migliore realizzazione degli scopi associativi.

2. Assorestauo, tra gli scopi statutari, promuove i valori dell'imprenditorialità, della crescita e dello sviluppo, rappresentando e tutelando gli interessi dei soggetti Associati. In relazione a tali scopi, per cui è costituita, Assorestauo può contribuire alla realizzazione di iniziative promosse, coordinate o attuate direttamente o indirettamente, affini e non in contrasto con quelli citati nel suo Statuto.

2.1 In particolare, essa può svolgere, tra l'altro, le seguenti attività:

- *promuovere e realizzare convenzioni, sinergie e accordi inter-associativi in tutto il mondo ai fini statutari e nell'interesse delle imprese associate;*
- *l'Associazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni ritenute dalla stessa necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale [omissis], nonché compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti necessari o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.*

Articolo 1 – Patto di solidarietà

1.1. Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

1.2. Al fine di perseguire i propri scopi, meglio indicati in Premessa, il Consiglio Direttivo di Assorestauo ha inteso adottare il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto dell'Associazione, che va ad intercettare le esigenze manifestate da numerosi Associati in questo particolare momento socioeconomico caratterizzato da una contrazione o forzata sospensione delle attività commerciali e produttive, in conseguenza dei provvedimenti adottati in tema di contenimento del contagio da COVID19.

1.3. Il presente Regolamento ha lo scopo di agevolare ed incentivare gli scambi tra le aziende associate attraverso un *Patto di Solidarietà* tra i produttori di tecnologie, fornitori di materiali e prestatori di servizi e progettazione **associati** da una parte, (questi ultimi di seguito anche solo i “Fornitori” o, singolarmente, il “Fornitore”), e le imprese ed i progettisti **associate**, dall'altra parte. Tale *Patto di Solidarietà* si estrinseca nella creazione di rapporti tecnico-commerciali a condizioni di favore al fine di sostenere la ripresa delle imprese associate e ricercare, nel più breve periodo possibile, la normalizzazione del mercato. In linea di principio la finalità è quella di promuovere il rafforzamento dei rapporti tecnico-commerciali tra gli associati in maniera continuativa, in modo da dare priorità alle risorse interne all'associazione ed alla sua attività, senza peraltro creare alcun obbligo nei confronti degli associati.

Articolo 2 – Condizioni operative

2.1 Il Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto di Assorestauo, nomina e costituisce un Comitato (di seguito anche solo il “Comitato”) al quale ciascun Fornitore, che abbia interesse ad offrire

agli Associati Assorestauro i propri prodotti o servizi a condizioni agevolate, può rivolgersi all'uopo segnalando la propria candidatura specificando i termini delle condizioni agevolate offerte.

Il Comitato si compone di:

- a) Il consigliere eletto per ogni categoria con il maggior numero dei voti (pari ad un massimo di 5 consiglieri);
- b) Il direttore Tecnico.

2.2 I Fornitori aderenti, volontariamente candidatisi, di cui all'elenco allegato (che verrà aggiornato sul sito dell'Associazione e comunicato agli Associati tramite newsletter ad opera del Comitato), si impegnano a fornire i propri prodotti e/o servizi alle condizioni di favore (di seguito anche solo le "Condizioni") ivi indicate e riservate agli Associati Assorestauro (di seguito anche solo gli "Acquirenti" o, singolarmente, l'"Acquirente"). Tali Condizioni sono da considerarsi valide per ordini pervenuti entro tutto il 2020 (eventualmente prorogabile in considerazione delle dinamiche della ripresa economica) ed assumono, fino a tale momento, forma di offerta al pubblico ex art. 1336 cc, divenendo un contratto vincolante una volta intervenuta l'accettazione da parte dell'Acquirente.

2.3 Il contratto che ne scaturisce è un accordo (di seguito anche solo il "Contratto") che produce effetti e vincola esclusivamente i contraenti associati (Acquirente e Fornitore) il cui rispetto è demandato esclusivamente a costoro con ciò escludendo qualsiasi coinvolgimento, sotto ogni profilo, di Assorestauro.

2.4 Presupposto per l'applicabilità delle Condizioni è che le parti del Contratto mantengano lo status di socio (effettivo o aggregato) per tutta la durata della fornitura.

Articolo 3 - Patto Etico - Doveri delle parti del Contratto

3.1 Nell'adempimento delle rispettive obbligazioni, le parti del Contratto sono tenute a condotte ispirate ai principi di buona fede, trasparenza e lealtà, con particolare attenzione alla confidenzialità, alla veridicità e alla completezza della diffusione delle informazioni e della documentazione, evitando qualsiasi comportamento o condotta che ingeneri pratiche concorrenziali sleali tra gli Associati.

3.2 I Fornitori sono tenuti a garantire l'effettività delle Condizioni promesse nel rispetto dei principi di cui al predetto articolo, ed in caso di mancato rispetto delle stesse, l'Acquirente potrà segnalare l'eventuale condotta posta in violazione dei predetti principi.

3.3 Gli Acquirenti sono tenuti a rispettare gli impegni contrattuali scaturiti dal *Patto di Solidarietà* nel rispetto dei principi di cui all'art. 3.1, ed in caso di mancato rispetto degli stessi, il Fornitore potrà segnalare l'eventuale condotta posta in violazione dei predetti principi.

3.4 L'Associazione e le parti del Contratto si impegnano a non divulgare nei confronti di terzi non Associati, se non in presenza di un'autorizzazione scritta, informazioni e notizie riguardanti le Condizioni riservate agli Associati.

Articolo 4 - Doveri delle parti in qualità di imprenditori ed Associati

4.1 Le parti (Acquirente e Fornitore), anche al di fuori degli obblighi rinvenienti dal Contratto, si impegnano:

- a) come imprenditori:
 - ad applicare compiutamente le leggi ed i contratti di lavoro;

- a comportarsi con giustizia nei confronti dei propri collaboratori e dipendenti, favorendone la crescita professionale e salvaguardando la sicurezza sul lavoro ed il loro benessere psicofisico;
 - ad assumere un atteggiamento equo e corretto nei confronti di clienti, fornitori e concorrenti;
 - a mantenere rapporti ispirati a correttezza ed integrità con la Pubblica Amministrazione e con le componenti sociali e politiche del Paese;
 - a considerare la tutela dell'ambiente e la prevenzione di ogni forma di inquinamento un impegno costante;
- b) come Associati:**
- a partecipare alla vita associativa;
 - a contribuire alle scelte associative in piena integrità ed autonomia da pressioni interne ed esterne, avendo come obiettivo prioritario l'interesse dell'Associazione.

PARTE SECONDA

Premesse:

In linea di principio, le singole proposte delle aziende nell'ambito del Patto di Solidarietà, sono rivolte a creare rapporti tecnico-commerciali privilegiati tra le aziende associate ad Assorestauo in modo tale che tutti i Soci, a prescindere dall'esistenza di rapporti commerciali pregressi duraturi, siano considerati come aziende cui riservare condizioni tecnico-commerciali analoghe a quelle dei clienti storici. Sotto il profilo tecnico, l'essere Socio garantisce un supporto tecnico che prescinde dalla quantità di merce acquistate e dall'economicità del servizio garantito.

A tale scopo, tutte le aziende aderenti al Patto di Solidarietà forniscono i contatti diretti della loro struttura direzionale, sia tecnica che commerciale.

Elenco soci aderenti: [link](#)